



**Federazione  
Scacchistica  
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

**Alla Federazione Scacchistica Italiana**

**Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano**

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato CORTESI FRANCESCO (id FSI 168259)

Con segnalazione del 10 settembre 2016 veniva riferito dall'Arbitro principale del “XVIII Festival Internazionale di Trieste” SILVERI Paolo (A.I.) che: *“Il giocatore n. 36 dell’Open B Cortesi Francesco, assente per motivi di salute il turno precedente (settimo), non si presenta all’ottavo turno, nemmeno dopo il tempo d’attesa previsto dal regolamento del Torneo (30 minuti): ciò determina la vittoria a forfait del suo avversario. Alle 18.00, ovvero tre ore dopo l’inizio delle partite, l’organizzatore mi informa che il giocatore Cortesi si ritira dal torneo”.*

In data 14 settembre 2016 perveniva una nota da parte di Gianni Decleva con la quale veniva precisato che: *“in relazione al provvedimento in oggetto comunico che il tesserato Francesco Cortesi, di anni 11, non era certo in grado di comunicare la sua assenza essendo malato. I suoi genitori mi hanno contattato alle ore 11.03 via whatsapp, in quanto organizzatore del torneo, per informarmi del forfait ma purtroppo non sono stato in grado di leggere in tempo e di informarne l’arbitro. Mi assumo quindi la piena responsabilità di quanto accaduto”.*

L' articolo 7.5.3 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all’Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un’ora dall’inizio del turno da cui decorre il ritiro. L’Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente”.*

Nel caso di specie, i genitori del ragazzo si sono fatti parte attiva per comunicare l'assenza del figlio.

Per tale motivo non si dispone alcuna sanzione nei confronti del tesserato CORTESI FRANCESCO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all’art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 30/09/2016

**Il Giudice Sportivo Nazionale**

**Elia Mariano**